



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(EX D.Lgs. 8 GIUGNO 2001 N° 231)

INDICE GENERALE

| | |
|--|-----|
| PARTE GENERALE..... | 3 |
| PARTE SPECIALE: | |
| A CODICE ETICO, REGOLAMENTO DEL PERSONALE E SISTEMA SANZIONATORIO | 26 |
| PARTE 1 - CODICE ETICO..... | 29 |
| PARTE 2 - REGOLAMENTO DEL PERSONALE..... | 35 |
| PARTE 3 - SISTEMA SANZIONATORIO | 41 |
| B ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 45 |
| C ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE | 52 |
| D STRUTTURA ORGANIZZATIVA..... | 56 |
| E REATI CONTRO LA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE | 62 |
| F REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO | 72 |
| G REATI SOCIETARI..... | 74 |
| H REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO | 87 |
| I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..... | 91 |
| L REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO | 95 |
| M REATI TRANSNAZIONALI..... | 101 |
| N REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 106 |
| O REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE..... | 123 |
| P REATI INFORMATICI | 125 |
| Q DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... | 131 |
| R DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 135 |
| S DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | 138 |
| T REATI AMBIENTALI..... | 141 |
| U REATI DI AUTORICICLAGGIO | 145 |
| V REATI DI IMPIEGO IRREGOLARE DI MANO D'OPERA STRANIERA | 148 |
| W REATI DI FRODE SPORTIVA..... | 152 |
| X REATI TRIBUTARI | 154 |
| Z REATI DI XENOFOBIA E RAZZISMO | 157 |
| PASSI OPERATIVI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ORGANIZZATIVE | 159 |

ALLEGATI

- Misure integrative di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Protocolli/ Procedure organizzative per singola area operativa (*Allegati da 1 a 10*)
- Modulistica ex D.M. 13.02.2014 - Procedure semplificate - Linee Guida UNI-INAIL (*Allegato 9*)



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(EX D.Lgs. 8 GIUGNO 2001 N° 231)

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

indice degli argomenti

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

- 1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni
- 1.2. Azioni da parte della società che il decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

2 SANZIONI APPLICABILI

3 MODELLO ADOTTATO DA PESARO PARCHEGGI

- 3.1. Motivazioni di Pesaro Parcheggio Srl all'adozione del MOG
- 3.2. Finalità del modello
- 3.3. Costruzione e struttura del modello
 - 3.3.1. Identificazione delle aree a rischio
 - 3.3.2. Identificazione delle principali modalità di realizzazione dei reati e delle conseguenti attività correttive
 - 3.3.3. Struttura del modello
 - 3.3.4. Procedura di adozione del modello

4 CODICE ETICO

5 ORGANISMO DI VIGILANZA

6 FORMAZIONE E INFORMATIVA

- 6.1. Personale dirigente e con funzioni di rappresentanza
- 6.2. Altro personale
- 6.3. Informativa a collaboratori esterni
- 6.4. Informativa a soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con Pesaro Parcheggio

7 SISTEMA SANZIONATORIO

8 VERIFICHE PERIODICHE

9 AREE A RISCHIO

10 SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI

11 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

12 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

-
- 13 REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO
 - 14 REATI SOCIETARI
 - 15 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
 - 16 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
 - 17 REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
 - 18 REATI TRANSAZIONALI
 - 19 REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
 - 20 ANTIRICICLAGGIO
 - 21 REATI AMBIENTALI
 - 22 REATI DI AUTORICICLAGGIO
 - 23 REATI DI IMPIEGO IRREGOLARE DI MANO D'OPERA STRANIERA
 - 24 REATI DI FRODE SPORTIVA
 - 25 REATI TRIBUTARI
 - 26 REATI DI XENOFOBIA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*", entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate "Enti"), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:

1. persone fisiche che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo);
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti Sopraindicati.

b) la tipologia di reati prevista dal Decreto, ed in particolare:

1) I reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi
- delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);

2) I reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo, di cui all'art. 25-bis del Decreto, ovvero:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

3) I c.d. "reati societari" così come configurati dall'art. 25-ter del Decreto, ovvero:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

4) I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, così come configurati dall'art. 25-quater del Decreto, ovvero:

- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);

- reato di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).

5) I delitti contro la personalità individuale, così come configurati dall'art. 25-quinquies del Decreto, ovvero:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).
-

6) I reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, così come previsti nell'art. 25-sexies del Decreto, ovvero:

- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. "insider trading");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. "tipping");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. "tuyautage");
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

7) Il reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 385 bis) come previsto dall'art 25-*quater*.1 del Decreto.

8) I c.d. reati transnazionali, ovvero:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

9) Reati in tema di sicurezza sul lavoro

L'articolo 9 di detta Legge aggiunge l'articolo 25-septies al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in tema di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissimi, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 e 590, terzo comma, c.p.).

In estrema sintesi il Decreto prevede dunque che qualora uno dei suddetti soggetti ponga in essere uno degli elencati reati, agendo nell'interesse od a vantaggio dell'Ente (e non anche quando abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi), quest'ultimo, ferma la responsabilità penale personale del soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione "amministrativa".

10) Antiriciclaggio

Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio). Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti - già richiamati al precedente punto 8) nell'ambito dei reati transnazionali - anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

11) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Con legge n.48/2008 del 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Convenzione Europea sulla criminalità informatica che di recente ha poi aggiornato i reati del decreto 231/2001 con le seguenti fattispecie:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

12) Delitti di criminalità organizzata

La recente legge del 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29 ha aggiornato i reati ex D.Lgs. 231 con specifiche fattispecie relative a reati di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

13) Delitti contro industria e commercio

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29 ha ugualmente aggiornato il D.Lgs. 231 con delitti genericamente definibili come reati contro l'industria e il commercio, ovvero:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La legge n. 99 del 23/07/09 ha introdotto ex novo a livello di D.Lgs. 231 i delitti contro il diritto d'autore, cioè in dettaglio:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in

movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

15) Reati ambientali

Il Governo Italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche.

Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CEe che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento. Nel D. Lgs. 231 è quindi presente con effetto 16 agosto 2011 il nuovo articolo **Art. 25-undecies (Reati ambientali)**.

Le fattispecie di reato introdotte da questo articolo, per le quali le aziende possono essere chiamate a rispondere da oggi, sono rappresentate da violazioni pertinenti alle seguenti aree:

- distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione;
- scarico acque reflue;
- gestione e smaltimento rifiuti;
- inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- emissioni in atmosfera;
- diffusione sostanze lesive dell'ozono;
- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti");
- Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi;
- Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi;
- Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi;
- Attività illecita di miscelazione di rifiuti;
- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi;
- Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni
- Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito
- Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti;
- Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi;

- Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto;
- Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €);
- Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata;
- Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell'aria;
- Produzione o impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico non ammesse;
- Commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette.

L'inserimento dei reati ambientali, nel corpo del decreto 231, impone all'azienda un'attenta analisi dei rischi cui è esposta e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una **responsabilità amministrativa**, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale.

Un'organizzazione che abbia come riferimento uno schema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 risulta avvantaggiata in quanto tiene monitorati e controllati con continuità e sistematicità i propri aspetti ambientali significativi diminuendo la possibilità di incorrere in reati collegati.

16) Reati di autoriciclaggio

È stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 618-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del DLgs 231/01.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

17) Reati di impiego irregolare di mano d'opera straniera

Ci si riferisce in particolare al reato inserito all'art. 25 duodecies del decreto relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il Testo Unico sull'immigrazione (comma 12, articolo 22) disciplina il reato di occupazione di stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto il rinnovo), revocato o annullato.

18) Reati in materia sportiva

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata il 16 maggio 2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, del 18 settembre 2014. L'articolo 5 della suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l'articolo 25-quaterdecies, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti specifiche fattispecie di reato.

19) Reati tributari

Il recente art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1 e 2-bis;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000;

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000.

20) Razzismo e xenofobia

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

21) I nuovi reati inseriti nel “catalogo 231” ed i reati che potranno essere inseriti nel prevedibile futuro

L'art. 25 quaterdecies, rubricato come **“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”** è stato recentemente incluso nel decreto 231 ed afferma che:

“In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. *a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
2. *b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”*

Trattasi peraltro di fattispecie di reato **non applicabile nel caso di Pesaro Parcheggi.**

Di seguito, con due interventi legislativi di fine 2021, attuativi di Direttive Europee, sono stati introdotti nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

In particolare:

1. il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/713 **“relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”**;
2. il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva Europea 2018/1673 **“sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”**.

Il primo ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, il **nuovo articolo 25 octies.1: “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”**.

I reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti sono i seguenti:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p., come modificato dal Decreto in commento):**

“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.” “Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.):**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di

progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo..”

- **Frode informatica (640 ter c.p.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.”

Per “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si intende: “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.

In relazione alla commissione dei predetti reati presupposto, si applicano all’Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- da 300 a 800 quote per il delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
- fino a 500 quote per i delitti di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e “Frode informatica”, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L’articolo precisa, inoltre: “Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”;
- b. se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all’Ente le sanzioni interdittive:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il secondo Decreto (D.Lgs. n. 195/2021, attuativo della Direttiva Riciclaggio) ha, invece, ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001) comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

*Queste disposizioni sono entrate in vigore dal 15 dicembre 2021 e di esse si è tenuto conto nel valutare i rischi di commissione dei suddetti reati, apportando le opportune modifiche al Modello Organizzativo alle parti speciali denominate “**Reati di autoriciclaggio**” e “**Reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo**”.*

Successivamente, In data 3 marzo 2022, è stato approvato il DDL [recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”](#), un intervento che ha riformato le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale. Si evidenzia che è stato esteso il Catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, mediante l'introduzione di due nuovi articoli nell'ambito del Decreto legislativo 231/2001.

Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518- decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518- quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*Tali articoli, peraltro, **non sono ritenuti applicabili nel caso di specie.***

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 231 si riconoscono infine alcune fattispecie, per le quali già da tempo sono stati presentati in Parlamento specifici disegni di legge, legge delega o progetti di legge tesi alla riforma organica del Decreto in parola:

- **Usura e abusivismo bancario;**
- **Adozione di Modelli di Gestione semplificati per le piccole e medie imprese.**

Sarà cura dell'OdV seguire l'evoluzione normativa e della conseguente integrazione dell'attuale versione del D.Lgs. 231, aggiornando di conseguenza il Modello adottato da Pesaro Parcheggi.

1.2 AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 del Decreto “*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*” prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- i. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, *modelli di organizzazione e gestione* idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ii. abbia affidato, ad un organo interno all'Ente (di seguito Organismo di Vigilanza o, brevemente OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di farne curare l'aggiornamento;
- iii. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito fraudolentemente;

iv. non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al punto ii. che precede.

L'art. 7 del Decreto "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente" prevede, inoltre, che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, comunque, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede ancora che i *modelli di organizzazione e gestione* debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e. introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità dell'ente.

E' infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Lo stesso Decreto, inoltre, prevede che i *modelli di organizzazione e gestione* possano essere redatti sulla base di codici di comportamento elaborati da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003, n. 2001.

2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni amministrative previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

i. sanzioni pecuniarie;

ii. sanzioni interdittive;

iii. confisca;

iv. pubblicazione della sentenza.

In particolare, le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 25-quater e 25-quinquies del Decreto, concernono:

- a) *l'interdizione dall'esercizio delle attività;*
- b) *la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) *il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;*
- e) *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei reati di cui al Decreto. Inoltre, non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3. IL MODELLO ADOTTATO DA PESARO PARCHEGGI

Pesaro Parcheggio, al fine di uniformarsi a quanto disposto con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e al fine di sempre più assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, ha ritenuto necessario adottare un *Modello di Organizzazione e di Gestione* (di seguito “Modello”).

Il Modello adottato tiene presente la forma organizzativa peculiare di Pesaro Parcheggio, la sua struttura gerarchica e la distribuzione dei poteri e degli incarichi all’interno della Società stessa.

3.1 MOTIVAZIONI DI PESARO PARCHEGGI ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Pesaro Parcheggio ritiene che l'adozione di un Modello, in linea con le prescrizioni del Decreto, unitamente alla contemporanea emanazione ed adozione di un Codice Etico, e della ridefinizione e completamento di un già vigente Codice di Comportamento, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i Soci, gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori di Pesaro Parcheggio e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni, soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali con Pesaro Parcheggio, etc.).

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira Pesaro Parcheggio nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare l'adozione e la diffusione del Modello mira, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Pesaro Parcheggio anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, a consentire a Pesaro Parcheggio di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

Pesaro Parcheggio ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto, nonché dalle Linee Guida di Confindustria in quanto applicabili.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto all'art. 6, comma 1, lett. a), il presente Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pesaro Parcheggio (di seguito “Organo Amministrativo”); detto Organo Amministrativo provvede altresì a nominare le persone fisiche che assumono le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Decreto art. 6, comma 1, lett. b), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di provvedere a farne curare l'aggiornamento all'Organo Amministrativo, ovvero ad un suo membro munito dei necessari poteri.

3.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da Pesaro Parcheggio si fonda su di un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che, nella sostanza:

- a) individuano le **aree di possibili rischi nella attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto**, ne valutano l'impatto, lo verificano e lo documentano;
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - i. un sistema normativo composto da:
 1. un **Codice Etico comportamentale** (che fissa le linee di orientamento generali);
 2. un **sistema di procedure formalizzate**, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
 - ii. un **sistema di deleghe e di poteri aziendali** che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

- iii. la definizione di **strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti**, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- c) individuano i **processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie** nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- d) attribuiscono all'**Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello**, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché affidano allo stesso il compito di verificarne la diffusione ai Soci, al personale di Pesaro Parcheggi ed ai collaboratori esterni e/o soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con la stessa.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- i. prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- ii. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Pesaro Parcheggi, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Pesaro Parcheggi;
- iii. ribadire che Pesaro Parcheggi non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Pesaro Parcheggi si attiene.

3.3 COSTRUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO

Pesaro Parcheggi ha avviato già nel corso dell'anno 2011 un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello, poi rivisto e aggiornato negli anni successivi.

A tal fine Pesaro Parcheggi ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, il tutto in linea con le prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria in quanto applicabili.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato alla individuazione delle aree a rischio, e sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state quelle di seguito indicate:

3.3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

A seguito dell'analisi della struttura organizzativa, delle informazioni acquisite durante i colloqui ed i test effettuati con i responsabili aziendali ed i loro collaboratori, e dall'esame dei flussi di dati e di informazioni interne a Pesaro Parcheggi relative allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, sono state identificate le aree a rischio nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati di cui al Decreto.

3.3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI REATI E DELLE CONSEGUENTI ATTIVITÀ CORRETTIVE

Sulla base delle informazioni acquisite durante i colloqui e successivamente alla individuazione delle aree ed attività a rischio reato, sono state individuate le principali modalità di realizzazione dei reati unitamente, per le aree oggetto di analisi, ai più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché ai controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio.

I risultati delle attività di cui ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 traggono origine da un'attenta analisi svolta, la cui documentazione è conservata a cura dell'Organismo di Vigilanza, e di essi si offre riscontro nelle successive Parti Speciali.

In via generale l'analisi è consistita in un processo iterativo che ha verificato o meno la sussistenza nel modello organizzativo attuale della Società dei fondamentali requisiti di un efficace sistema di controllo interno aziendale tali da limitare a livelli di rischio accettabili la possibilità di accadimento dei reati ex D.Lgs. 231:

- **Adeguate ripartizione dei compiti e delle responsabilità;**
- **Tracciabilità delle operazioni aziendali;**
- **Protezione dei beni sociali.**

3.3.3 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello come predisposto a seguito della attività descritta ai punti 3.3.1 e 3.3.2 che precedono, si compone di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali” relative a: (i) Codice Etico; (ii) Organismo di Vigilanza; (iii) articolazione dei poteri e sistema delle deleghe vigente in Pesaro Parcheggi; (iv) struttura organizzativa; (v) sistema sanzionatorio, nonché varie parti speciali singolarmente dedicate a ciascuna fattispecie di reato.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la **“Parte Generale”** contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse “Parti Speciali”, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di periodici aggiornamenti. Inoltre, la dinamica sociale e l’evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessaria la integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.

In considerazione di quanto sopra, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché l’Organo Amministrativo di Pesaro Parcheggi ovvero un suo organismo munito dei necessari poteri provveda ad operare simili aggiornamenti delle singole “Parti Speciali” e simili integrazioni del Modello con ulteriori **“Parti Speciali”**.

3.3.4 PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO

Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come meramente facoltativa e non obbligatoria, Pesaro Parcheggi – in conformità con le proprie politiche aziendali – ha ritenuto opportuno procedere all’adozione del Modello con delibera del proprio Organo Amministrativo.

Essendo il Modello un *“atto di emanazione dell’organo amministrativo”*, in conformità con la disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza dell’Organo Amministrativo di Pesaro Parcheggi oppure di un suo organismo munito dei necessari poteri.

4. CODICE ETICO

Con l’approvazione, da parte dell’Organo Amministrativo, del Codice Etico (cfr. **Parte Speciale “A”**), costituente la sintesi dei valori cui si ispira l’azione di Pesaro Parcheggi, la Società rispetta il disposto del D.Lgs. 231/01 in tema di valida adozione di un modello di Organizzazione e Gestione.

Detto documento rappresenta la *summa* dei valori in cui Pesaro Parcheggi si riconosce e che la caratterizzano, ai quali si attiene nell’espletamento della propria attività, e la cui osservanza è imprescindibile per l’affidabilità, la reputazione e l’immagine della Pesaro Parcheggi stessa, e che i soci, gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si impegnano ad osservare ed, in via indiretta, a far osservare ai fornitori ed ai soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con Pesaro Parcheggi

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organo Amministrativo di Pesaro Parcheggi ha individuato l’Organismo di Vigilanza, regolandone la composizione, le funzioni, i poteri e le responsabilità nella **Parte Speciale “B”** che costituisce parte integrante del Modello.

L’Organismo di Vigilanza dovrà operare:

- in via continuativa** adoperandosi per la formazione ed informazione del personale attraverso il costante monitoraggio che si espliciterà in vigilanza, consulenza, revisione e aggiornamento;
- in via successiva**, in caso di commissione di un reato analizzando le cause e le circostanze della commissione.

6. FORMAZIONE E INFORMATIVA

Ai fini dell'efficacia del Modello, Pesaro Parcheggi ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei propri soci, amministratori e dipendenti che dei collaboratori esterni e soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con Pesaro Parcheggi.

Detto obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali rientranti nelle categorie anzidette, siano esse già presenti in azienda o siano di futuro inserimento. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'attività di formazione ed informazione è curata dal RPCT, il quale gestisce tali attività in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

Tutti i nuovi assunti ricevono, assieme alla lettera di assunzione, un'informativa in merito al Decreto ed al Modello adottato da Pesaro Parcheggi.

Sul sito internet della Società è inoltre dedicata una specifica sezione all'argomento.

Sono inoltre previste, a seguito di eventuali aggiornamenti del Decreto e/o modifiche del Modello, adottato da Pesaro Parcheggi, adeguate comunicazioni a tutti gli interessati nonché all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, la formazione specifica e l'informazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono.

6.1 SOCI, PERSONALE DIRIGENTE E CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

La formazione dei Soci, degli Amministratori, del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza dell'ente avviene sulla base di un corso iniziale e di corsi di aggiornamento periodici, cui parteciperanno di volta in volta tutti i neoassunti con la qualifica di dirigente o dotati di poteri di rappresentanza e i neopromossi a tali qualifiche. Tutti i partecipanti dovranno rilasciare formale attestazione della partecipazione ai suddetti seminari di formazione.

I soggetti destinatari saranno tenuti a dichiarare la ricezione del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

6.2 ALTRO PERSONALE

La formazione della restante tipologia di personale avverrà sulla base di:

- una nota informativa interna,
- un'informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- tramite apposite sessioni formative all'interno dei corsi di formazione periodici cui tutto il personale partecipa almeno una volta all'anno.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, il RPCT in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza provvederà a curare la diffusione del Modello.

I soggetti destinatari saranno tenuti a dichiarare la ricezione del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

6.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI

Dovranno essere forniti ai collaboratori esterni di Pesaro Parcheggi (free lance, consulenti, ecc.) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Pesaro Parcheggi sulla base del Modello.

Tutti i rapporti di collaborazione con soggetti esterni a Pesaro Parcheggi saranno redatti per iscritto utilizzando apposita contrattualistica standard e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri.

La contrattualistica utilizzata conterrà specifiche clausole che consentono a Pesaro Parcheggi la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali a fronte di violazioni del Modello e/o del Codice Etico commesse dai suddetti collaboratori.

Ai fini di una adeguata attività di informativa, il Responsabile della Funzione Gestione Qualità in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza provvederà a curare la diffusione del contenuto del Modello ai collaboratori esterni.

I soggetti destinatari saranno tenuti a rilasciare a Pesaro Parcheggi una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

6.4 INFORMATIVA A SOGGETTI TERZI CHE HANNO RAPPORTI CONTRATTUALI CON PESARO PARCHEGGI

Dovranno essere forniti alle controparti contrattuali di Pesaro Parcheggi, che non siano clienti della stessa, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Pesaro Parcheggi sulla base del Modello.

Ai fini di una adeguata attività di informativa, il Responsabile della Funzione Gestione Qualità in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza provvederà a curare la diffusione del contenuto del Modello sempre mediante le modalità di cui sopra.

Nell'ottica di un ulteriore rafforzamento dei propri principi di trasparenza, Pesaro Parcheggi provvede inoltre a fornire a tutti i propri clienti un'informativa in cui si dichiara sia l'adozione del presente Modello sia l'adeguamento alle previsioni di cui al Decreto.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i *modelli di organizzazione e gestione* devono *“introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da Pesaro Parcheggi in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, Pesaro Parcheggi si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il “Sistema Sanzionatorio”) che:

1. è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
2. individua esattamente le sanzioni da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
3. prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio.

Pesaro Parcheggi ha predisposto ed applicato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come Parte Speciale “A”.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

1. verifiche sugli atti: continuativamente l'Organismo di Vigilanza procederà ad una verifica degli atti, e dei contratti di maggiore importanza conclusi in aree di attività riconosciute a rischio;

2. verifiche delle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettività del Modello. Inoltre, sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, dei fatti considerati a rischio, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto anche con interviste a campione.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposto un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzia le problematiche riscontrate e individui le azioni correttive da intraprendere.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle specifiche professionalità di collaboratori e professionisti esterni, i quali dovranno agire sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza secondo le modalità dallo stesso determinate, riferendo all'Organismo di Vigilanza stesso i risultati del proprio operato.

9. AREE A RISCHIO

A seguito dell'attività di cui ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 che precedono, le aree a rischio di reato rilevanti ai sensi del Decreto sono state identificate in quelle interessate nei processi sensibili di cui alle Parti Speciali che seguono.

Le aree di attività di Pesaro Parcheggi, *con particolare attenzione a quelle ritenute a rischio di commissione di reato*, saranno costantemente monitorate ed aggiornate dall'OdV secondo le modalità delineate.

Particolare enfasi in sede di analisi e valutazione delle procedure è stata riposta nelle fattispecie dei reati societari, che di fatto costituiscono le maggiori fattispecie potenzialmente riconducibili ai reati in oggetto, esigendo quindi una nutrita serie di controlli preventivi e di procedure atte ad evitare i comportamenti devianti.

10. SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI

Il principio cui Pesaro Parcheggi ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

Infatti, principi ispiratori del sistema sono:

- la tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti (tale informazione è realizzata anche nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con Pesaro Parcheggi);
- le dichiarazioni annuali con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l'assenza di conflitti di interesse;
- la verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura, contenente il richiamo al Modello, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne.

Per il dettaglio si veda l'apposita sezione **“Parte Speciale C”**

11. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di Pesaro Parcheggi, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, è richiamata nella **“Parte Speciale D: Struttura organizzativa”** e rappresenta la mappa delle aree aziendali della Società e delle funzioni a ciascuna di esse attribuite, con l'indicazione dei responsabili della funzione medesima per ciascun settore.

12. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte da Pesaro Parcheggi in merito a quanto disciplinato dagli artt. 24 e 25 del Decreto è riportata nella **“Parte Speciale E: Reati contro la Pubblica Amministrazione”**.

13. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO E VALORI DI BOLLO

Una descrizione delle attività di analisi di Pesaro Parcheggi in merito a quanto disciplinato dall'art. 25-*bis* del Decreto è riportata nella **“Parte Speciale F: Reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo”**.

14. REATI SOCIETARI

Una dettagliata descrizione delle attività di analisi di Pesaro Parcheggi in merito a quanto disciplinato dall'art. 25-*ter* del Decreto è riportata nella **“Parte Speciale G: Reati societari”**.

15. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Una descrizione delle attività di analisi di Pesaro Parcheggi in merito a quanto disciplinato dall'art. 25 – *quater* del Decreto è riportata nella **“Parte Speciale H: Delitti con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico”** (Reati contro la personalità dello Stato).

16. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Una descrizione delle attività di analisi di Pesaro Parcheggi in merito a quanto disciplinato dall'art. 25 - *quinquies* del Decreto è riportata nella **“Parte Speciale I: Delitti contro la personalità individuale.”**

17. REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Una descrizione delle attività di analisi di Pesaro Parcheggi in merito a quanto disciplinato dall'art. 25 - *sexies* del Decreto è riportata nella **“Parte Speciale L: reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.”**

18. REATI TRANSNAZIONALI

Trattasi dei reati previsti dalla Legge n. 146/2006 qualora il medesimo reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

*Di essi si riporta descrizione nella **Parte Speciale M: “Reati transnazionali”**.*

19. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Una descrizione delle attività di analisi di Pesaro Parcheggi in merito a quanto disciplinato dall'art. 25 - *septies* del Decreto è riportata nella **“Parte Speciale N: “Reati in materia di Sicurezza sul lavoro.”**

20. REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Una descrizione delle attività di analisi di Pesaro Parcheggi in merito a quanto disciplinato dall'art. 25 - *octies* del Decreto è riportata nella **“Parte Speciale O: “Antiriciclaggio.”**

Si precisa che nella sua formulazione originaria l'art. 10, commi 5 e 6, della Legge n. 146/2006 - richiamata al precedente paragrafo 20 - prevedeva l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto 231 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale; con l'approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, che ha disposto l'abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati

di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transanzionalità.

21. REATI INFORMATICI

Comprendono qualsivoglia delitto informatico, quali ad esempio accessi abusivi, intercettazioni illecite, illecita detenzione e diffusione di codici e dispositivi, delitto di falsità e frode informatica, come approfondito alla **parte speciale “P”**.

22. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La **parte speciale “Q”** si riferisce a potenziali comportamenti posti in essere dagli stakeholder che possono essere coinvolti in delitti correlabili all’esercizio di attività criminali organizzate.

23. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L’art. 25-bis in materia di delitti contro l’industria ed il commercio prevede nuovi presupposti di reato, dettagliatamente trattati alla **parte speciale “R”**.

24. VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Si riferisce alle fattispecie di reati di cui all’art. 25-novies, come approfondito alla **parte speciale “S”**.

25. REATI AMBIENTALI

Dal 16 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 121/2011 che estende la responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 121/2011, viene recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di danno all’ambiente.

Una descrizione delle attività di analisi di Pesaro Parcheggi in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 - *undecies* del Decreto è riportata nella **“Parte Speciale T: “Reati ambientali.”**

26. REATI DI AUTORICICLAGGIO

Il reato di auto riciclaggio configura la formazione di fondi neri reimmessi illecitamente nell’attività aziendale, come approfondito alla **parte speciale “U”**.

27. REATI DI IMPIEGO IRREGOLARE DI MANO D’OPERA STRANIERA

Ci si riferisce all’utilizzo illegale di mano d’opera straniera, impiegata senza i necessari permessi di soggiorno, come da successiva **parte speciale “V”**.

28. REATI SPORTIVI

Si tratta di reati di frode sportiva la cui fattispecie esula pertanto dall’attività propria della Società.

29. REATI TRIBUTARI

I reati tributari rappresentano il più recente aggiornamento del decreto 231, ricomprendendo le false fatturazioni e altre condotte criminose volte ad occultare l’imponibile fiscale.

Si veda a riguardo l’approfondimento nella successiva **Parte speciale “X”**.

30. REATI DI XENOFOBIA E RAZZISMO

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o **sull'apologia della Shoah** o dei **crimini di genocidio**, dei **crimini contro l'umanità** e dei **crimini di guerra**. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Si veda a riguardo l'approfondimento nella successiva **Parte speciale "Z"**.